

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1297

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ROBERTI, PALOMBY ADRIANA, DELFINO, DE MARZIO,  
BORROMEO D'ADDA, CALABRO', CERQUETTI, CERULLO,  
COVELLI, d'AQUINO, di NARDO, GALASSO, LAURO,  
MANCO, MENICACCI, NICOSIA, SPONZIELLO**

*Presentata il 28 marzo 1977*

**Modifiche alla legge 2 aprile 1968, n. 482, sulla disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di legge riteniamo necessario apportare alcune modifiche alla legge 2 aprile 1968, n. 482, sulla disciplina generale delle assunzioni obbligatorie al lavoro delle varie categorie di invalidi, nonché degli orfani e delle vedove di guerra o per servizio o per lavoro.

Le modifiche sono dettate dalla esperienza maturata in questi anni di pratica applicazione della predetta legge.

L'articolo 1, più che una modifica, contiene un chiarimento in quanto in parecchi casi i datori di lavoro hanno ritenuto che le percentuali delle aliquote dei posti riservati dovessero essere intese unicamente in relazione alle sole categorie operaie, per cui hanno offerto questa soluzione lavorativa anche ad invalidi appartenenti alla categoria impiegatizia in base ai titoli che li qualificano.

La legge 2 aprile 1968, n. 482, nell'intendimento del legislatore, disciplina il collocamento di tutti gli invalidi, degli orfani e delle vedove di guerra per lavoro o servizio e, pertanto, a nostro parere, garantisce il diritto alla occupazione anche per gli impiegati, altrimenti, ci si troverebbe di fronte ad una normativa per il collocamento protetto della sola mano d'opera del settore operaio.

L'erroneità di questa interpretazione, e conseguente applicazione della legge, si evince anche dal quinto comma del suo articolo 16, dal secondo comma dell'articolo 19, dal primo comma dell'articolo 21 nonché dal primo comma dell'articolo 22, ove ripetutamente viene presa in considerazione la qualifica impiegatizia, diversificandone il collocamento da quello del settore operaio.

In particolare, quando il legislatore, con il primo comma dell'articolo 22, ha disposto che le aziende private debbono indicare nelle denunce semestrali la consistenza numerica del personale dipendente suddiviso per categorie di mestiere, ha voluto tale suddivisione per un adeguato collocamento degli invalidi a seconda delle naturali categorie di appartenenza sia operaia che impiegatizia.

D'altro lato, non va sottaciuto il fatto che la legislazione precedente alla entrata in vigore della legge 2 aprile 1968, n. 482, cioè l'articolo 16 della legge 3 febbraio 1950, n. 375 e successive modificazioni, già prevedeva, nel computo delle assunzioni, la distinzione fra operai e impiegati. Questa norma, ancora oggi, in mancanza di un regolamento di esecuzione della legge 2 aprile 1968, n. 482, può ben essere applicata in base all'articolo 31 della citata legge n. 482, che non ne prevede la abrogazione.

Non di meno le incertezze manifestatesi hanno imposto la necessità di un chiarimento legislativo nel senso che la aliquota percentuale dei posti riservati va applicata distintamente e rispettivamente sulla consistenza numerica del personale operaio e impiegatizio dipendente dall'impresa.

Con l'articolo 2 si intende affidare in via definitiva alle direzioni provinciali dell'Opera nazionale degli invalidi di guerra l'avviamento al lavoro degli invalidi e degli orfani, vedove di guerra per lavoro o per servizio.

Infatti, con l'ultimo comma dell'articolo 16 era stato previsto che questo compito, dopo cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge 2 aprile 1968, n. 482, venisse assunto dagli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione fissando il trapasso di competenze e di compiti al 1° novembre 1973.

L'esperienza di questi anni ha dimostrato il buon funzionamento delle direzioni provinciali dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra che, nella progressione del tempo, si sono dotate di attrezzature sempre più adeguate e di personale

che, nel campo dell'avviamento al lavoro degli invalidi, ha acquisito una specifica preparazione e competenza.

D'altra parte, gli uffici provinciali del lavoro, come è ben noto, sono oberati di lavoro ed il personale appare largamente insufficiente anche per l'espletamento delle normali attività di istituto, per cui si ritiene che, con il trapasso delle competenze in merito all'avviamento al lavoro degli invalidi, chi ne viene a subire il maggior danno sono proprio gli invalidi stessi.

Con gli articoli 3 e 4 si apportano degli aggravamenti alle sanzioni pecuniarie, sia per renderle adeguate alla funzione intimidatoria per cui sono state volute, sia per rapportarle al mutato valore della lira.

Abbiamo, inoltre, prevista una ulteriore fattispecie di contravvenzione, cioè abbiamo considerato il caso di un privato datore di lavoro che, dopo aver fatto la rituale richiesta per la assunzione di un invalido, non lo assuma malgrado il disposto avviamento al lavoro.

La necessità di questa nuova fattispecie contravvenzionale deriva dal fatto che, in casi del genere e nella peggiore delle ipotesi, il privato datore di lavoro poteva al massimo essere sottoposto ad una ammenda di lire 50.000.

Nell'articolo 5 abbiamo ritenuto di eliminare dal secondo comma dell'articolo 24 della legge 2 aprile 1968, n. 482, l'inciso « con facoltà di ridurre l'importo fino alla metà » perché il Prefetto, avendo il potere di determinare la sanzione pecuniaria entro i limiti minimo e massimo fissati dalla legge e non potendo specificatamente irrogare una pena pecuniaria, anche ridotta, al di sotto del minimo, veniva a disporre di una facoltà praticamente inutile.

Abbiamo ristrutturato l'istituto della recidiva che, in base al terzo comma dell'articolo 24 della legge 2 aprile 1968, n. 482, era previsto unicamente per il caso in cui i privati datori di lavoro non effettuassero le denunce semestrali della consistenza numerica del personale dipendente e le abbiamo estese a tutte le fattispecie contravvenzionali.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Dopo il secondo comma dell'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 482, è aggiunto il seguente comma:

« L'aliquota complessiva di cui al primo comma del presente articolo va applicata distintamente e rispettivamente, per ciascuna delle categorie, sulla consistenza numerica del personale dipendente operaio e impiegatizio ».

### ART. 2.

L'ultimo comma dell'articolo 16 della legge 2 aprile 1968, n. 482, è sostituito dal seguente:

« L'avviamento al lavoro degli invalidi di cui all'articolo 2 è effettuato dalle direzioni provinciali dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra in base a segnalazione degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione ».

### ART. 3.

L'articolo 23 della legge 2 aprile 1968, n. 482, è sostituito dal seguente:

« Articolo 23 (Contravvenzioni). - I privati datori di lavoro che non provvedono ad effettuare le denunce nei termini prescritti dall'articolo 21 sono puniti con una ammenda da lire 25.000 a lire 250.000.

I privati datori di lavoro, i quali, essendo obbligati a norma dei precedenti articoli ad assumere invalidi o altri aventi diritto non ne facciano richiesta agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione entro trenta giorni, sono puniti, previa diffida a regolarizzare, con una ammenda da lire 5.000 a lire 10.000 per ogni giorno lavorativo e per ogni posto lavorativo dalla presente legge riservato e non coperto.

Quando il privato datore di lavoro, effettuata la richiesta, non occupa l'invalido avviato al lavoro, è punito con l'ammenda di lire 250.000, oltre a lire 10.000 per ogni giorno lavorativo riservato e non coperto ai sensi del comma precedente.

Contro i privati datori di lavoro contravventori alle disposizioni della presente legge, per le quali non siano previste apposite sanzioni, si applica l'ammenda da lire 25.000 a lire 250.000.

Chiunque, non avendo diritto, ottenga o tenti di ottenere con mezzi fraudolenti occupazione, ai sensi della presente legge, è punito con la reclusione sino a sei mesi, indipendentemente dalle maggiori sanzioni previste dal codice penale ».

ART. 4.

Il secondo comma dell'articolo 24 della legge 2 aprile 1968, n. 482, è sostituito dal seguente:

« Il prefetto, sentito il parere della commissione di cui all'articolo 16 della presente legge, determina con decisione definitiva entro 15 giorni dalla ricezione dei verbali l'ammontare della somma dovuta dal contravventore entro i limiti previsti dalla presente legge ».

ART. 5.

Dopo il terzo comma dell'articolo 24 della legge 2 aprile 1968, n. 482, è aggiunto il seguente comma:

« Quando il datore di lavoro incorre successivamente alla prima in una qualsiasi delle contravvenzioni previste dai commi secondo e terzo dell'articolo 23 la sanzione pecuniaria non può essere inferiore al doppio del massimo della ammenda prevista per la infrazione ed in tali casi non si tiene conto del massimo stabilito per i singoli casi ».